



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Nole (TO)

Oggetto: Relazione sui rendiconti 2023 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) – Comune di Nole – Richieste istruttorie.

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi dell'analisi effettuata sul rendiconto dell'esercizio 2023, redatta tenendo conto anche delle relazioni trasmesse dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro **20 giorni** dalla ricezione della presente nota.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio -> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Andrea Carapellucci
firmato digitalmente

ENTE: Comune di Nole (TO) - 6.705 abitanti (ISTAT al 31/12/2023).

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Dalla disamina della relazione sul rendiconto dell'anno 2023, redatta dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266, si riscontra quanto segue.

1. Capacità di riscossione e gestione residui attivi

L'esame dei rendiconti relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 restituisce la seguente evoluzione della capacità di riscossione complessiva delle entrate da parte di codesto Ente:

% Riscossioni complessiva	2021	2022	2023
Riscossioni totali (a)	5.990.440,02	6.750.754,30	7.421.124,45
Residui attivi iniziali (b)	5.973.422,25	11.710.576,90	8.597.153,53
Accertamenti (c)	11.334.325,61	5.956.202,34	10.531.349,54
% Riscossione totale ((a/(b+c))	34,61%	38,21%	38,80%

La capacità di riscossione complessiva nel triennio considerato è, in prevalenza, influenzata negativamente dalle basse percentuali di incasso sia sul titolo 3 in competenza e in conto residui che sul titolo 4 in conto residui:

% Riscossioni tit. 3 competenza	2021	2022	2023
Riscossioni residui tit. 3 (a)	706.821,67	745.966,13	983.333,43
Residui iniziali tit. 3 (b)	1.817.210,12	1.061.622,15	2.745.179,18
% Riscossione totale (a/b)	38,90%	70,27%	35,82%

% Riscossioni tit. 3 residui	2021	2022	2023
Riscossioni residui tit. 3 (a)	280.899,85	266.033,89	219.147,35
Residui iniziali tit. 3 (b)	1.551.786,48	2.396.689,40	2.427.859,75
% Riscossione totale (a/b)	18,10%	11,10%	9,03%

% Riscossioni tit. 4 residui	2021	2022	2023
Riscossioni residui tit. 4 (a)	295.315,90	153.294,22	184.411,24
Residui iniziali tit. 4 (b)	2.293.128,12	7.050.817,21	4.732.305,79
% Riscossione totale (a/b)	12,88%	2,17%	3,90%

In particolare, al 31/12/2023, erano presenti residui attivi sul titolo 3 per un importo complessivo di euro 3.960.902,91 la maggior parte dei quali riconducibili a sanzioni al codice della strada (per euro 3.000.461,57) e al credito

risarcitorio rimanente derivante dal contenzioso relativo al crollo della torre campanaria (per euro 757.627,75).

In disparte quest'ultimo credito (sul quale si ritornerà nel prosieguo della presente nota), dall'esame dell'elenco analitico dei residui attivi al 31/12/2023 si riscontra la presenza di residui per sanzioni al codice della strada aventi anzianità superiore a tre anni in quanto risalenti a esercizi anteriori al 2021. Nonostante l'anzianità di tali residui, l'Ente non ha optato per lo stralcio dal conto del bilancio di tali crediti di dubbia e difficile esazione (*cfr.* risposta negativa al quesito 12, pag. 10, questionario 2023).

Volgendo l'attenzione al titolo 4, si rappresenta che esigue percentuali di riscossione potrebbero inficiare l'attività di programmazione degli investimenti dell'Ente, la tempestività dei pagamenti delle relative spese ed essere fonte di possibili situazioni di sofferenza di cassa.

Da un preliminare esame del rendiconto 2024, con l'eccezione della riscossione in competenza sul titolo 3 che incrementa al 77,04%, si conferma la persistente difficoltà di incasso posto che la riscossione in conto residui sul titolo 3 e sul titolo 4 si attesta, rispettivamente, al 7,52% e al 14,34%.

Alla luce di quanto esposto, si invita l'Ente a:

- relazionare sulle misure adottate per potenziare la capacità di riscossione fornendo ragguagli sui relativi esiti a tutto l'anno 2024;
- precisare le ragioni per le quali si è ritenuto di non stralciare dal conto del bilancio i residui con anzianità superiore al triennio riferiti alle sanzioni al codice della strada come previsto dal principio contabile 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
- esporre le ragioni a fondamento della difficoltà di riscossione dei residui attivi del titolo 4.

2. Risultato di amministrazione – Accantonamento al FCDE

Alla luce delle evidenziate criticità in merito alla riscossione in conto residui, si pone il problema della congruità dell'accantonamento al FCDE.

Risulta dall'allegato c) – composizione del FCDE al rendiconto 2023 un importo complessivo accantonato pari ad euro 3.318.776,96 ed equivalente al 60,01% della somma dei residui attivi del titolo 1 e del titolo 3 pari a € 5.530.016,10. In particolare, da tale allegato, il fondo risulta così costituito:

- euro 624.221,24 corrispondenti a poco meno del 40% dell'importo complessivo dei residui sul titolo 1 pari a euro 1.569.113,19 (di cui euro 684.138,73 da esercizi precedenti);

- euro 2.694.555,72 corrispondenti a circa il 68% dell'importo complessivo dei residui sul titolo 3 pari a euro 3.960.902,91 (di cui euro 2.199.057,16 da esercizi precedenti).

Premesso che dall'analisi del questionario al rendiconto 2023 emerge che l'Ente non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d.l. n. 18/2020 e s.m.i. (*cfr.* risposta negativa al quesito 18 a pag. 10), l'accantonamento al FCDE parrebbe congruo con riferimento alle entrate del titolo 1, ma sottostimato con riferimento a quelle del titolo 3.

In particolare, confrontando gli importi accantonati sopra esposti con la tabella 48 a pag. 18 del questionario al rendiconto 2023, relativa all'andamento della riscossione nel quinquennio delle entrate ivi indicate, risulta che una cospicua porzione dell'accantonamento abbia a oggetto i crediti derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della strada, per i quali è stata accantonata la somma di euro 2.639.007,95 a fronte di residui per complessivi euro 3.000.461,57. La media di riscossione quinquennale di tali residui è pari a circa l'8,63% e il relativo complemento a 100 ammonterebbe al 91,37% dalla cui applicazione discenderebbe un accantonamento minimo di euro 2.741.521,74, con una differenza di euro 102.513,79 rispetto all'importo effettivamente accantonato.

Inoltre, la potenziale sottostima del FCDE sarebbe aggravata dall'omesso accantonamento relativo al residuo attivo di euro 757.627,75 iscritto a titolo di "*introito sentenza crollo torre campanaria*". Sembrerebbe, infatti, che tale residuo non sia stato congruamente svalutato considerato che nel menzionato allegato c) sul titolo 3 - tipologia 500, a fronte di residui attivi per un ammontare complessivo di euro 864.215,82, sono stati accantonati solamente euro 5.258,24.

Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2024, l'Ente afferma che il credito di euro 757.627,75 "[...] non essendo oggetto di contenzioso ma soggetta a recupero del credito, è stata inserito nel fondo crediti di dubbia esigibilità". Tale circostanza sembrerebbe confermata altresì dall'esame dell'allegato c) in quanto i residui attivi accertati sul titolo 3 - tipologia 500, pari a complessivi euro 885.356,15, sono stati svalutati per euro 759.941,04.

Posto quanto sopra si invita l'Ente a fornire adeguata dimostrazione della congruità degli importi accantonati al FCDE negli esercizi 2023 e 2024 tramettendo i prospetti di calcolo con cui sono state determinate, per ciascun capitolo di entrata del titolo 1 e del titolo 3, le quote accantonate e a indicare le ragioni di eventuali esclusioni di entrate per le quali si è ritenuto non sussistere un rischio di esigibilità.

3. Contenzioso relativo al crollo della torre campanaria.

A riscontro della nota di questa Sezione prot. n. 7411 del 21/09/2022, codesto Ente, con nota prot. n. 13093 del 13/10/2022, aveva esposto lo stato del

contenzioso civile e penale riguardante il crollo della torre campanaria avvenuto nel 2006. Per quanto qui di interesse, con la sentenza n. 4358/2016 il Tribunale di Torino riconosceva un credito risarcitorio di euro 1.765.616,65 di cui euro 1.007.988,90 sarebbero stati incassati. Con la sentenza n. 1301/2018, la Corte d'Appello di Torino ha confermato l'ammontare complessivo del credito ma, fermo restando la responsabilità solidale dei debitori, ha riformato la sentenza di primo grado esclusivamente in relazione al riparto interno del carico risarcitorio tra i soggetti condannati.

Il contenzioso civile si è concluso con l'ordinanza n. 26188/2020 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la su menzionata sentenza della Corte di appello di Torino.

Nelle more della definizione del ricorso per Cassazione, la Zurich Insurance Public Limited Company aveva notificato un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc al comune di Nole per la ripetizione delle somme versate in eccesso, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, cc, a seguito della rideterminazione tra i condebitori del carico risarcitorio. L'Ente comunicava che il contenzioso, all'atto della trasmissione della nota di riscontro, era ancora pendente. Inoltre, si esponeva che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 25/03/2021 l'Amministrazione Comunale aveva autorizzato il Sindaco a promuovere ogni opportuna azione giudiziaria e stragiudiziaria volta al recupero dei crediti riconosciuti con le sentenze pronunciate all'esito dei processi civili e penali.

Infine, l'Ente rappresentava che nel 2017 aveva accantonato la somma di euro 1.765.616,65 tra le passività potenziali “[...] in via prudenziale per far fronte all’eventualità di una rimodulazione del risarcimento che i successivi gradi di giudizio potrebbero comportare alla citata sentenza di primo grado”.

Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2023, si rappresenta che l'importo di euro 1.215.616,65 accantonato tra le passività potenziali è destinato “[...] all’eventuale mancato pagamento di parte delle somme dovute dalle parti soccombenti, oltre che per l’eventuale restituzione alle compagnie assicuratrici di una quota parte di quanto versato al comune di Nole” evidenziando, al contempo, la persistenza tra i residui attivi dell'importo di euro 757.627,75 quale somma rimanente a seguito della parziale riscossione del credito risarcitorio.

Da un preliminare esame della relazione sulla gestione riferita al rendiconto 2024 emerge che l'importo accantonato tra le passività potenziali è stato ridotto a euro 216.529,08 per far fronte all’eventuale rimborso delle quote versate in eccesso da Assicurazione Generali e da Unipol Sai. Inoltre, si rappresenta che il contenzioso promosso dalla Zurich Insurance Public Limited Company si è concluso con l’approvazione della proposta transattiva con la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 04/07/2023.

Tutto ciò premesso si invita l'Ente a:

- relazionare sull'avanzamento della procedura di recupero dell'importo di € 757.627,75;
- riferire in merito allo stato del contenzioso eventualmente pendente con Assicurazione Generali e Unipol Sai.

4. Utilizzo di entrate vincolate ex art. 195 TUEL e ricostituzione dei vincoli di cassa

Dall'esame dei flussi di cassa riferiti alla gestione 2024 ed estrapolati dal SIOPE emerge che l'Ente abbia utilizzato entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL. Nel dettaglio, figurano contabilizzati incassi sul titolo 9 per euro 2.293.775,27 per *"Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL"* e pagamenti, per lo stesso importo, sul titolo 7 per *"Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL"*.

Tuttavia, all'interno dei medesimi prospetti, si rinviene l'emissione di mandati di pagamento sul titolo 7 per euro 646.693,61 per *"Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL"* e incassi sul titolo 9 per il medesimo importo per *"Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL"*. Ne discende che, al termine dell'esercizio 2024, l'Ente non avrebbe ricostituito le entrate vincolate per cassa, utilizzate per il pagamento di spese correnti, per un importo di euro 1.647.081,66.

Da un preliminare esame dei medesimi dati aggiornati al mese di giugno 2025 non risulta che l'Ente abbia, in ottemperanza al principio contabile applicato 4/2 - paragrafo 10.2, ricostituito integralmente la consistenza delle entrate vincolate impiegate nel 2024.

Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 195, comma 2, TUEL, l'impiego di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti *"[...] presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1"*.

Alla luce di quanto esposto, si invita l'Ente a:

- trasmettere la delibera della Giunta adottata ai sensi all'art. 195, comma 2, TUEL;
- indicare le ragioni per le quali, nonostante la disponibilità di un cospicuo fondo cassa, abbia avuto la necessità di ricorrere all'utilizzo di entrate vincolate ai sensi dell'art. 195 TUEL nell'esercizio 2024;
- esporre le ragioni dell'omessa ricostituzione delle entrate vincolate al termine dell'esercizio 2024.